



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n°103 del 31 Gennaio 2023

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Si rimette in allegato la decisione prot. 0108/TFNSD/2022-2023 registro procedimenti n. 0085/TFNSD/2022-2023 del 16.01.2023 relativo al deferimento n. 12460/832 pf 21-22/GC/GR/ff del 17 novembre 2022 nei confronti dei Sig. Fabio Abbruzzese e della società ASD Rossanese.

Si rimette in allegato il dispositivo 0100/TFNSD/2022-2023 registro procedimenti n. 0090/TFNSD 2020-2023 del 24.01.2023 relativo al deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13090/82 pf 2022-2023/GC/GR/ff del 24.11.2022 nei confronti dei Sigg.ri Fabio Coscarella, Luigi De Rosa, Paola Maschio, Aldo Orrico, Francesco elio Giorno, nonché dei confronti delle società FCD Luzzese 1965 e Rende Calcio 1968 SRL.

2. DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 30 Gennaio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Avv. Fabio MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna PIANE | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

Reclamo n.18 della società A.S.D. FILADELFIA 93

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria Settore Giovanile e Scolastico di cui al Comunicato Ufficiale n° 44 del 12.01.2023 (penalizzazione di TRE punti in classifica; ammenda di € 100,00; squalifica calciatore IERULLO Davide, fino al 11.01.2026 con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.35 del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante propone appello avverso le sanzioni irrogate in primo grado e di cui in epigrafe.

Argomenta le proprie lagnanze affermando, nel merito, che i fatti sono stati enfatizzati dall'arbitro che li ha, tra l'altro, riportati in maniera confusa.

In particolare contesta la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica che si palesano, a suo dire, incongrui rispetto alle argomentazioni del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara atteso che “la decisione assunta dall’arbitro di sospendere la gara a seguito della pallonata, probabilmente ricevuta accidentalmente, non appare giustificata in ordine alla gravità dell’episodio”.

Lamenta, quindi, la discordanza di valutazione operata dall’arbitro all’interno del rapporto di gara in merito all’atto di violenza infertogli dal calciatore sig. Ierullo Davide che viene prima definito, dal direttore di gara, “di moderata entità” e poi “di entità tale da provocare dolore per diverse ore”.

In merito al primo punto, le lagnanze della società A.S.D. Filadelfia 93 appaiono fondate in quanto il venir meno della responsabilità della stessa relativamente alla sospensione della gara ed il permanere della stessa solo in relazione ai due atti di violenza subiti, da calciatore non identificato il primo e dal sig. Ierullo Davide il secondo, rende la penalizzazione eccessiva e da ridursi, quindi, ad un solo punto.

Al contrario il comportamento del calciatore sig. Ierullo Davide va qualificato interpretando l’intero rapporto dell’arbitro che, nel supplemento, meglio specifica le modalità ed entità del gesto contestato.

Per tale ragione non può mettersi in dubbio che il calciatore abbia colpito con violenza la caviglia del direttore di gara. Appare, tuttavia, necessaria una rimodulazione della squalifica tenuto anche conto della giovane età del calciatore e della conseguente eccessiva afflittività della sanzione; per quanto sopra riduce la stessa a tutto il 30.09.2024.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la penalizzazione in classifica ad UN punto;

riduce la squalifica del calciatore sig. IERULLO Davide a tutto il 30.09.2024;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

Reclamo n° 19 della società F.C.D. SANT’AGATA 1948

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 19.01.2023 (punizione sportiva della perdita della gara F.C.D. Sant’Agata Calcio 1948 – Polisportiva Arberia del 15/01/2023 col punteggio di 0-3; ammenda di € 200,00; penalizzazione di tre punti in classifica; squalifica capitano della Società Sant’Agata Calcio CHIOATTO Facundo Nicolas per due giornate effettive di gara per il comportamento posto in essere dal suo compagno di squadra non identificato; squalifica calciatore MARTIRANI Luciano fino al 30/06/2026 per atto di violenza nei confronti del Direttore di gara (con la precisazione che dette sanzioni vanno considerate ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.16 c. 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA TERRITORIALE D’APPELLO

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante propone ricorso avverso le sanzioni irrogate in primo grado rivenienti dalla responsabilità attribuitale per i fatti avvenuti nel corso della gara del 15/01/2023 F.C.D. Sant’Agata Calcio 1948 – Polisportiva Arberia, per come sotto sommariamente riepilogati.

Al 47’ del secondo tempo, sul punteggio di 2 a 1 per la Polisportiva Arberia, un calciatore della società F.C.D. Sant’Agata Calcio 1948 cadeva a terra e il Direttore di gara riteneva di non dover adottare alcun provvedimento disciplinare; gli si avvicinava un calciatore della società F.C.D. Sant’Agata Calcio 1948 che teneva nei suoi confronti un atteggiamento offensivo; lo stesso veniva quindi espulso, ma il Direttore di gara non riusciva ad identificarlo poiché, contestualmente, gli si avvicinava il calciatore n. 18 della Società F.C.D. Sant’Agata Calcio 1948 Sig. Martirani Luciano, che teneva anch’esso nei suoi confronti un atteggiamento offensivo e che, alla notifica del provvedimento di espulsione, lo colpiva con una violenta testata al volto che gli causava dolore lancinante, senso di stordimento e annebbiamento della vista, costringendolo a sospendere la partita.

Le ragioni addotte dalla F.C.D. Sant’Agata Calcio 1948, al di là di un pur lodevole ravvedimento per quanto avvenuto, non introducono alcun elemento utile a questo Collegio a rivisitare le sanzioni irrogate, che appaiono tutte legittime e congrue.

In particolare, la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica si giustifica per la necessità di infliggere una sanzione afflittiva alla F.C.D. Sant’Agata Calcio 1948 per la sospensione della gara che era di fatto terminata con la sconfitta della stessa, mentre la squalifica al calciatore Sig. Martirani Luciano è assolutamente adeguata al grave atto di violenza posto in essere nei confronti dell’arbitro.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone addebitarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Reclamo n° 20 della società A.S.D. POLISPORTIVA SAN MICHELE DONNICI**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 del 19.01.2023 (punizione sportiva della perdita della gara POLISPORTIVA SAN MICHELE DONNICI – POL. REAL COSENZA del 10/01/2023 col punteggio di 0-3).**

LA CORTE SPORTIVA TERRITORIALE D'APPELLO

letti gli atti ufficiali ed il reclamo nonché le controdeduzioni della Società Pol. Real Cosenza;

RILEVA

La reclamante si oppone alla decisione del Giudice Sportivo di prime cure che ha accolto il ricorso della Pol. Real Cosenza in merito all'esito della gara disputata in data 10.01.2023, contestando alla A.S.D. Polisportiva San Michele Donnici di aver schierato in campo un calciatore che non aveva ancora compiuto il 16° anno di età, disponendo la sanzione della perdita della stessa a carico della Polisportiva San Michele Donnici con il risultato di 0 – 3.

Il ricorso veniva ritenuto fondato in quanto il C.U. n. 1 della L.N.D. ha stabilito che "Alle gare del Campionato di 2a Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.". Quest'ultime prevedono che "I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile". Dalle norme sopra citate, emerge che i calciatori che hanno compiuto il 15° anno di età possono partecipare alle competizioni organizzate dalla LND, solo previa autorizzazione del Comitato Regionale – LND di appartenenza.

Nel caso di specie, è stato richiesto, all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria, se il calciatore indicato in ricorso fosse stato autorizzato a partecipare alle attività agonistiche ed il riscontro ha avuto esito negativo.

Le argomentazioni della A.S.D. Polisportiva San Michele Donnici rivestono duplice natura, di ordine formale e relative al merito.

In via preliminare la A.S.D. Polisportiva San Michele Donnici chiede che il reclamo di primo grado ed il propedeutico preannuncio, siano dichiarati inammissibili in quanto notificati con documentazione allegata a PEC priva di firma che provverebbe solo l'invio e la ricezione, ma non la paternità della stessa.

Tale lagnanza è priva di fondamento in quanto il Codice di Giustizia Sportiva all'art. 3, comma 2, dispone che per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice C.O.N.I. il quale, a sua volta, all'art. 2, comma 6, espressamente precisa che per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Il reclamo proviene dalla PEC ufficiale della società reclamante e, poiché il Codice di Giustizia Sportiva nulla prevede espressamente sulla forma del reclamo, si deve intendere legittimo inoltrare il reclamo stesso a mezzo PEC, riconducibile alla società reclamante.

Relativamente al merito, la reclamante ritiene che il vizio rivesta mero rilievo formale non alterando la regolarità della gara, sostiene quindi che la documentazione necessaria all'autorizzazione era comunque già stata predisposta e pronta per l'inoltro al Comitato e che il ritardo è stato causato da ragioni di eccezionalità.

Nessuno dei profili può trovare accoglimento. Le norme sono chiare nel ritenere che il vizio comporti l'irregolarità della posizione del calciatore e, quindi, della gara; mentre il secondo profilo è palesemente non rilevante.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone addebitarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0108/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0085/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)
Francesca Rinaldi – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 16 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12460/832 pf21-22/GC/GR/ff del 17 novembre 2022 nei confronti del sig. Fabio Abbruzzese e della società ASD Rossanese, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 12460/832pf21-22/GC/GR/ff del 16 novembre 2022 ha deferito al Tribunale, Sezione Disciplinare per rispondere:

- 1) il sig. Fabio Abbruzzese, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Rossanese, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Giuseppe Morfù – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l'attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il Sig. Morfù, l'attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva;
- 2) il sig. Rocco Russo, allenatore UEFA B non tesserato all'epoca dei fatti e commissario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Academy Rossano, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Giuseppe Morfù –allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l'attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il Sig. Morfù, l'attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva nonché per rispondere della violazione di cui all'art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto ed ottenuto l'obbligo di sospensione dall'Albo del settore tecnico per espletare attività di commissario – dirigente della società ASD Academy Rossano nella stagione sportiva 2021-2022;
- 3) la società ASD Rossanese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sig.ri Fabio Abruzzese e Giuseppe Morfù, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine da una segnalazione trasmessa alla Procura Federale in data 22.05.2022 da parte del dipendente della LND, sig. Paolo Dattis, con la quale lo stesso richiedeva l'apertura di un procedimento disciplinare a carico della società ASD Academy Rossano, del sig. Russo Rocco, della sig.ra Morfù Francesca e del tecnico Morfù Giuseppe per condotte non regolamentari e doppia attività del tecnico.

Esperita l'attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

- al sig. Fabio Abbruzzese, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Rossanese, la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Giuseppe Morfù – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l'attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il Sig. Morfù, l'attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva;
- al sig. Rocco Russo, allenatore UEFA B non tesserato all'epoca dei fatti e commissario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Academy Rossano, la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Giuseppe



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Morfù –allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l'attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il Sig. Morfù, l'attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva nonché per rispondere della violazione di cui all'art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto ed ottenuto l'obbligo di sospensione dall'Albo del settore tecnico per espletare attività di commissario – dirigente della società ASD Academy Rossano nella stagione sportiva 2021-2022;

- al Giuseppe Morfù, all'epoca dei fatti allenatore per la società ASD Rossanese, la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1, 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle NOIF per aver svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2021-2022, pur essendo regolarmente tesserato con la società ASD Rossanese, la funzione di Allenatore sia della squadra della società ASD Rossanese nonché della squadra della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto l'attività di allenatore per più di una società nella medesima stagione sportiva 2021-2022;

- la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS, della società ASD Rossanese alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti i Sig.ri Fabio Abbruzzese e Giuseppe Morfù;

- la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS, della società ASD Academy Rossano alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il Sig. Rocco Russo e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività ai sensi ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 Codice di Giustizia Sportiva da parte del sig. Giuseppe Morfù.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Fabio Abbruzzese, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società ASD Rossanese, trasmetteva istanza di audizione regolarmente tenutasi in data 17 settembre 2022.

Invece, il Sig. Giuseppe Morfù e la società ASD Academy Rossano hanno convenuto con la procura federale della FIGC l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Alcuna attività difensiva veniva compiuta dal sig. Rocco Russo.

La Procura, quindi, ritenendo che le difese articolate dal sig. Abbruzzese non fossero utili al suo proscioglimento, ha notificato il deferimento in oggetto a carico dei sigg.ri Fabio Abbruzzese, Rocco Russo nonché della società ASD Rossanese.

Lo svolgimento del dibattimento originariamente fissato per il giorno 13.12.2022 è stato poi rinviato – giusta ordinanza 0029/TFNSD-2022-2023 del 13.12.2022 – all'udienza del 16.01.2023.

La fase predibattimentale

In vista dell'udienza, nessun attività è stata posta in essere dai deferiti.

Il dibattimento

All'udienza del 16.01.2023 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento, concludendo per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Fabio Abruzzese, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il sig. Rocco Russo, mesi 8 (otto) di inibizione;

- per la società ASD Rossanese, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

È comparso, altresì, il sig. Abbruzzese il quale ha ribadito l'estraneità agli addebiti chiedendo il proscioglimento.

Nessuno è comparso invece per le restanti parti deferite.

La decisione

In via preliminare deve disporsi lo stralcio della posizione del sig. Rocco Russo non risultando agli atti la prova del perfezionamento nei suoi confronti della comunicazione della precedente ordinanza di rinvio del 13.12.2022. La sua posizione verrà, pertanto, valutata all'udienza del 9 febbraio 2023, come da separata ordinanza.

Tanto precisato, venendo alla disamina dei capi di incolpazione formulati nei confronti degli ulteriori deferiti, lo svolgimento dell'istruttoria ha permesso di accertare che il sig. Giuseppe Morfù, pur essendo tesserato come allenatore per la società ASD Rossanese nella sportiva stagione 2021-2022, svolgeva contestualmente anche la medesima attività di allenatore in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il Morfù, l'attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva.

La posizione del sig. Giuseppe Morfù e della società ASD Academy Rossano sono state definite con l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Residua in Questa Sede la valutazione della responsabilità del sig. Fabio Abbruzzese nella qualità rivestita di legale rappresentante della società ASD Rossanese.

Ebbene, ritiene il Collegio che sussistono gli addebiti contestati ai deferiti per le seguenti ragioni.

Il sig. Fabio Abbruzzese, in sede di deposizione testimoniale, ha ammesso che era a conoscenza dell'attività svolta dal Morfù per la società ASD Academy Rossano, anche se non aveva contezza precisa del ruolo dallo stesso ricoperto.

Da tale conoscenza deriva *ex lege* l'accertamento della responsabilità del sig. Abbruzzese per avere consentito e comunque non



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

impedito al proprio allenatore sig. Giuseppe Morfù di svolgere contestualmente altra attività anche in favore della società ASD Academy Rossano.

Infatti, l'art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico prevede chiaramente che *“I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse”*, con la conseguenza che l'ammissione del deferito di essere stato a conoscenza che il sig. Morfù svolgeva anche attività per la società ASD Academy Rossano ha indubbia rilevanza comprovante l'illecito contestatogli consistente nella violazione dei principi di lealtà previsti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico.

Non assume rilevanza esimente la circostanza che il sig. Abbruzzese non sapesse con precisione l'attività svolta dal Morfù per l'altra società in quanto l'art. 40 citato preclude qualsivoglia ulteriore attività contestuale.

Di tale violazione risponde, altresì, la stessa società ASD Rossanese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2 del CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Fabio Abbruzzese, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Rossanese, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Leopoldo Di Bonito

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 23 gennaio 2023.

IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0100/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0090/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Rotondo – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Fabio Micali – Componente
Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 24 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13090/82pf22-23/GC/GR/ff del 24 novembre 2022, nei confronti dei sigg.ri Fabio Coscarella, Luigi De Rosa, Paola Maschio, Aldo Orrico, Francesco Elio Giorno, nonché nei confronti delle società FCD Luzzese 1965 e Rende Calcio 1968 Srl, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Fabio Coscarella, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per il sig. Luigi De Rosa, mesi 2 (due) di squalifica;
- per il sig. Francesco Elio Giorno, mesi 3 (tre) di squalifica;
- per il sig. Aldo Orrico, mesi 4 (quattro) di squalifica;
- per la sig.ra Paola Maschio, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società FCD Luzzese 1965, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda;
- per la società Rende Calcio 1968 Srl, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Roberto Pellegrini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo

Depositato in data 24 gennaio 2023.

IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia